

RELAZIONE D'UDIENZA  
nella causa 32/86 \*

I — Gli antefatti e i procedimenti

1. Con lettera 11 ottobre 1983 la Commissione comunicava alla ricorrente, impresa siderurgica italiana Sisma SpA (Società industrie siderurgiche meccaniche e affini di Milano), le quote di produzione e le parti di dette quote che potevano venire fornite sul mercato comune per il quarto trimestre 1983.

Su richiesta della ricorrente in data 15 settembre 1983 la Commissione, con lettera 29 dicembre 1983 pervenuta alla ricorrente il 9 gennaio 1984, dopo aver constatato in particolare che la ricorrente « ha acquisito ordini eccezionali per esportazioni verso la Russia di prodotti speciali e ritenuti di un certo interesse per la Comunità », e che « l'insieme di detti ordini, relativi a prodotti della categoria VI supera di oltre il 10% la parte di quota che la vostra impresa non è autorizzata a consegnare nel mercato comune » e che detti ordini, « acquisiti a quotazioni del mercato mondiale dell'acciaio, sono superiori al flusso normale delle vostre esportazioni verso la Russia, fatte durante gli ultimi tre anni », assegnava alla ricorrente una quota di produzione supplementare, per il quarto trimestre 1983, per la categoria VI, di 1 491 tonnellate. A questo proposito la Commissione rilevava che la ricorrente « ha tutti i requisiti previsti all'art. 14, lett. c), della decisione n. 2177/83/CECA » del 28 luglio 1983 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 208, pag. 1), disposizione che contempla in particolare che

« 1) la Commissione può attribuire quote addizionali alle imprese:

- che hanno ricevuto ordini destinati a paesi terzi superiori di oltre il 10% alla parte della quota che l'impresa non è autorizzata a consegnare sul mercato comune,
- che presentano la domanda corredata da documenti giustificativi entro le sei settimane del trimestre in cui l'esportazione avrà luogo,

(...)

2) se la Commissione constata che tali ordini rivestono interesse per la Comunità, la Commissione assegnerà quote addizionali a dette imprese, corrispondenti alla quantità che supera il limite di cui al paragrafo 1, primo trattino.

(...) »

2. Con lettera 10 febbraio 1984, la ricorrente chiedeva alla Commissione di attribuirle quote addizionali a valere sul primo trimestre 1984, a norma dell'art. 14, lett. c), della decisione generale della Commissione del 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA (GU L 29, pag. 1) che proroga il regime di sorveglianza di quote di produzione, disposizione che è redatta in termini analoghi alla disposizione summenzionata dall'art. 14, lett. c), della decisione generale n. 2177/83/CECA. La ricorrente giustificava la sua domanda con il fatto che aveva registrato ordini di 4 452 tonnellate di laminati commerciali

\* Lingua processuale: l'italiano.

della categoria VI destinati all'URSS, da fornirsi nel primo trimestre 1984, vale a dire un quantitativo superiore al 10% della parte della quota che la ricorrente non era autorizzata a fornire sul mercato comune.

3. Con lettera 14 gennaio 1984, la Commissione comunicava alla ricorrente le quote di produzione e le parti di dette quote che potevano venir fornite sul mercato comune per il primo trimestre 1984. È pacifico che la Commissione, in questa decisione, non aveva tenuto conto della domanda presentata dalla ricorrente nella sua lettera del 10 febbraio 1984 già ricordata.

4. In seguito, con lettera del 19 marzo 1984, la ricorrente informava la Commissione che « allo scopo di alleggerire la pressione delle vendite sul mercato comunitario » aveva « assunto un ordine per il mercato sovietico, con consegna entro il 15 aprile 1984 », relativo a 1 428 tonnellate di un profilo laminato a caldo che ha tutte le caratteristiche per essere considerato un profilo speciale ». Secondo la ricorrente questo profilo speciale non era fabbricato da alcun altro produttore comunitario e non poteva quindi « creare alcuna turbativa di nessun genere sul mercato siderurgico comunitario ». Di conseguenza, secondo la ricorrente, questo profilo non doveva essere assoggettato al regime delle quote di produzione contemplato dalla decisione generale 234/84/CECA già ricordata e come tale doveva « ritenersi libero da ogni vincolo comunitario essendo destinato ad un paese terzo ».

5. Con lettera 17 aprile 1984, la Commissione rispondeva alla richiesta della ricorrente del 10 febbraio 1984 senza tener conto della lettera del 19 marzo 1984. La Commissione constatava in particolare che la ricorrente « ha tutti i requisiti previsti dall'art. 14 C della decisione n. 2177/83/CECA », che la ricorrente aveva « acquisito ordini eccezionali per esportazioni verso la Russia di

prodotti speciali e ritenuti di un certo interesse per la Comunità », che il totale di detti ordini relativi a prodotti della categoria VI superava di più del 10% la parte di quote che la ricorrente non era autorizzata a fornire sul mercato comune. In applicazione dell'art. 14, lett. c), della decisione generale 234/84/CECA, la Commissione assegnava quindi alla ricorrente una quota di produzione supplementare per la categoria VI, pari a 610 tonnellate per il primo trimestre 1984.

6. Inoltre, con lettera 22 maggio 1984, la Commissione rispondeva alla lettera della ricorrente del 19 marzo 1984. In questa lettera la Commissione informava la ricorrente che dati i quantitativi da esportare, l'art. 14, lett. c), della decisione generale 234/84/CECA non poteva applicarsi al caso di specie. Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche e l'uso particolare dei prodotti in questione « anche i prodotti speciali e lavorati da pochissime imprese, per impieghi del tutto specifici, sono assoggettati al regime di quote, tant'è vero che la normativa in atto prevede all'art. 10, § 2, l'attribuzione di quote aggiuntive a quelle imprese » i cui prodotti speciali costituiscono almeno il 50% in tonnellaggio della loro produzione, nella o nelle categorie in questione. Di conseguenza, secondo la Commissione, i quantitativi di profili speciali di cui trattavasi dovevano costituire oggetto delle dichiarazioni alla Commissione contemplate nell'ambito del regime delle quote.

7. Con lettera 14 agosto 1984 la Commissione faceva carico alla ricorrente di aver superato le quote di produzione del quarto trimestre 1983 per le categorie IV e VI rispettivamente di 660 tonnellate e di 462 tonnellate. Da questa lettera emerge in particolare quanto segue:

« Con lettera dell'11 ottobre 1984 la Commissione (...) vi ha comunicato la decisione con la quale (...) aveva fissato le vostre quote di produzione del quarto trimestre

1983 e le parti di tali quote che potevano esser consegnate nel mercato comune.

In particolare essa aveva fissato (...) rispettivamente a 4 277 e 25 692 tonnellate le quote di produzione per la categoria IV e VI.

Con decisione comunicatavi il 29 dicembre 1983 la quota di produzione per la categoria VI è stata successivamente aumentata di 1 491 tonnellate.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 11, § 4, della decisione n. 2177/83/CECA, avete ceduto 2 500 tonnellate della vostra quota di produzione per la categoria IV.

Inoltre, conformemente all'art. 11, § 3, lett. a) di detta decisione avete diritto di riportare, dal terzo trimestre 1983, 185 e 1 328 tonnellate di quota di produzione rispettivamente per le categorie IV e VI.

Nel quarto trimestre 1983 disponevate dunque (...) per le categorie IV e VI rispettivamente di 1 962 e 28 511 tonnellate.

Dalle dichiarazioni da voi trasmesse alla Commissione delle Comunità europee risulta che, nel corso di detto trimestre (...) avete realizzato delle produzioni nette per le categorie IV e VI rispettivamente di 2 681 e 29 381 tonnellate.

Tenuto conto del margine di tolleranza previsto dall'art. 11, § 1, della decisione n. 2177/83/CECA, appare quindi che avete superato rispettivamente di 660 e di 462 tonnellate le vostre quote di produzione per le categorie IV e VI. »

La ricorrente ha presentato le sue osservazioni per quanto riguarda questi superamenti nella lettera del 18 settembre 1984 e nel corso dell'audizione che si è svolta il 14 dicembre 1984.

8. Nel frattempo, con lettera 27 novembre 1984, la Commissione comunicava alla ri-

corrente che, anche dopo aver tenuto conto della quota supplementare di 610 tonnellate della categoria VI, aveva constatato dei superamenti di quote di produzione per il primo trimestre 1984 relativamente alle categorie IV e VI, rispettivamente di 51 e 3 375 tonnellate.

A questo scopo la ricorrente presentava le sue osservazioni nella lettera del 2 febbraio 1985 ed è stata ascoltata nell'audizione del 26 aprile 1985.

9. Con decisione 18 giugno 1985, la Commissione infliggeva alla ricorrente un'ammonda di 27 850 ecu per aver superato di 652 tonnellate la quota di produzione per la categoria IV e di 462 tonnellate la quota di produzione per la categoria VI nel quarto trimestre 1983.

10. Infine, con lettera 27 dicembre 1985, giunta alla ricorrente l'8 gennaio 1986, la Commissione trasmetteva una copia della decisione adottata dalla Commissione il 20 dicembre 1985 e che infligge alla ricorrente un'ammonda di 85 650 ECU per aver superato di 51 tonnellate la quota di produzione per la categoria IV e di 3 375 tonnellate la quota di produzione per la categoria VI nel primo trimestre 1984.

Secondo detta copia, la decisione della Commissione era stata adottata il 27 dicembre 1985 (e quindi non come indicato nella lettera di trasmissione della decisione, il 20 dicembre 1985) e vista la decisione n. 234/84/CECA « modificata ultimamente dalla decisione della Commissione n. 2760/85 del 30 settembre 1985 (GU L 260, pag. 7), entrata in vigore il 2 ottobre 1985 e che contempla che la Commissione in determinate condizioni può attribuire un aumento della quota supplementare ad un'impresa che è l'unica impresa siderurgica

del paese nel quale essa si trova. Infine emerge dai considerandi della decisione, in particolare:

« — che [la ricorrente] ha eccepito il suo diritto ai sensi dell'art. 11, § 3, lett. d), della decisione sopra indicata, (234/84) di riportare al primo trimestre 1984 le tonnellate delle quote di produzione non utilizzate nel quarto trimestre del 1983 per le categorie IV e VI di prodotti (...);

— che [la ricorrente] ha fatto valere il fatto che la concessione, ai sensi dell'art. 14, lett. c), della decisione sopra indicata, di 1 491 tonnellate di quota addizionale di produzione nella categoria VI le era stata comunicata solo con lettera della Commissione del 29 dicembre 1983 ed era perciò inutilizzabile nel corso del quarto trimestre 1983; che, di conseguenza, l'impresa ha conteggiato tali tonnellate nella quota relativa al primo trimestre 1984;

— che [la ricorrente] ha opposto il fatto che una parte della sua produzione, destinata ad essere consegnata nel mercato russo, deve essere considerata come una produzione di profilati speciali e, come tale, non sottoposta al sistema delle quote;

(...)

— che l'art. 11, § 3, lett. d), della decisione n. 234/84/CECA non è applicabile all'impresa [ricorrente] che nel quarto trimestre 1983 aveva superato le sue quote di produzione nelle categorie IV e VI;

— che la quota addizionale di produzione, concessa con lettera della Commissione del 29 dicembre 1983, è servita a giustificare delle quantità già

prodotte dalla Sisma nel corso del quarto trimestre 1983; e dunque tale quantitativo non può essere conteggiato nel trimestre successivo, anche se la lettera della Commissione è giunta alla fine del trimestre cui si riferisce;

— che anche se le caratteristiche dei profilati prodotti dalla Sisma per il mercato russo fossero tali da poterli considerare profilati speciali, ciò non giustificerebbe la mancata dichiarazione di tali prodotti, poiché anche i prodotti ed i profilati speciali sono assoggettati al regime di quote, come risulta dall'art. 4, § 1, della suindicata decisione;

— che d'altro canto la Commissione ha mancato di avvertire l'impresa in merito alla sua erronea interpretazione dell'art. 11, § 3, lett. d), della decisione sopraindicata, come già riconosciuto dalla Commissione nella decisione individuale del 18 giugno 1985 relativa ad un'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA a carico della stessa impresa;

(...)

— che le infrazioni constatate rendono l'impresa [ricorrente] passibile di un'ammenda ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, il cui ammontare è al massimo uguale al valore delle produzioni irregolari;

— che l'art. 12, primo comma, della decisione n. 234/84/CECA prevede, per i superamenti delle quote di produzione, un'ammenda pari, in genere, a 100 ECU per tonnellata di superamento;

— che la situazione di incertezza nel primo trimestre 1984 circa la proroga del sistema di quote giustifica, per detto trimestre, la riduzione del tasso tasso-norma a 50 ECU per tonnellata di superamento;

— che il fatto che la Commissione non abbia segnalato all'impresa che la sua interpretazione dell'art. 11, § 3 lett. d) della precitata decisione era erronea, giustifica la riduzione a 25 ecu del tasso applicabile per ogni tonnellata di superamento;

(...). »

Un estratto della decisione è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1985 (GU C 347, pag. 1) che comunica le decisioni della Commissione della Comunità del 20 dicembre 1985.

11. Con atto depositato in cancelleria il 7 febbraio 1986, la ricorrente ha promosso a norma dell'art. 36 del trattato CECA il presente ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione del 20 o del 27 dicembre 1985.

12. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria. Tuttavia la Corte ha invitato la Commissione a produrre determinati documenti.

13. Con decisione del 5 novembre 1986, la Corte ha stabilito di affidare la causa alla seconda sezione.

## II — Le conclusioni delle parti

1. La *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte:

in via principale,

— annullare la decisione della Commissione del 20 o del 27 dicembre 1985;

in subordine

— riformare la decisione stessa limitando l'ammenda a proporzioni simboliche o comunque adeguate;

in ogni caso,

— porre le spese a carico della Commissione.

2. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— porre le spese a carico della ricorrente.

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La ricorrente deduce tre mezzi tratti rispettivamente da

A — violazione delle forme sostanziali;

B — violazione del trattato e delle norme relative alla sua applicazione, vale a dire la decisione generale n. 234/84/CECA;

C — violazione dei principi generali, dato il disconoscimento delle circostanze eccezionali che giustificano una valutazione diversa circa l'esistenza o quanto meno circa la gravità dell'infrazione e la conseguente riduzione dell'ammenda a una cifra simbolica.

A — *Sul mezzo tratto dalla violazione delle forme sostanziali*

1. Per la *ricorrente*, la violazione delle forme sostanziali nella fattispecie va esaminata sotto un duplice aspetto, vale a dire da un lato come violazione formale propriamente detta e, dall'altro, sotto il profilo della motivazione insufficiente o contraddittoria dell'atto impugnato.

Quanto al primo punto, la ricorrente ricorda che la lettera di trasmissione della decisione litigiosa, datata 27 dicembre 1985, indicava che questa decisione era stata adottata dalla Commissione il 20 dicembre 1985. Orbene, nel testo della decisione stessa, emerge invece, e ripetutamente, che l'am-

menda è stata inflitta il 27 dicembre 1985. Poiché l'incertezza di date e di termini risulta sovente fatale per le imprese, gli stessi effetti dovrebbero aversi anche nei confronti della Commissione. Se la decisione è stata adottata il 27 dicembre, vale a dire tra le due feste di fine anno, sarebbe pure logico chiedersi se sono state realmente rispettate le norme sulla competenza. Inoltre, la ricorrente ravvisa un altro motivo di doglianza nel fatto che all'inizio della decisione si fa riferimento alla decisione generale 2760/85 come fondamento legale per infliggere la sanzione. Orbene, questa decisione è entrata in vigore nell'ottobre 1985, mentre la presente causa riguarda il 1° trimestre 1984. Di conseguenza, o la decisione n. 2760/85 non ha nulla a che vedere con questa pratica e in questo caso essa non dovrebbe venir menzionata oppure dovrebbe applicarsi alla fattispecie ed in questo caso si dovrebbero attribuire alla ricorrente le quote supplementari contemplate da detta decisione.

Inoltre, la ricorrente sottolinea che la motivazione della decisione litigiosa omette di indicare tanto le quote di produzione assegnate quanto il calcolo aritmetico in base al quale sarebbe stato accertato il preteso superamento. Riferimenti concreti mancano inoltre circa le affermazioni non dimostrate secondo le quali la ricorrente avrebbe superato le proprie quote di produzione nel quarto trimestre 1983 e la quota addizionale di 1 491 tonnellate, concessa tardivamente nel gennaio 1984, dovrebbe computarsi nel trimestre precedente. Orbene, dalla sua notifica, la decisione dovrebbe essere autosufficiente. Non basta dunque che l'impresa possa ricostruire, grazie al fascicolo di cui dispone, gli elementi di fatto e l'iter logico probabilmente seguito dalla Commissione per determinare la sua pretesa pecuniaria (vedasi sentenza 13 giugno 1958, Meroni & Co./Alta Autorità, causa 9/56, Racc. pag. 28).

2. Anzitutto la Commissione espone che la decisione litigiosa è stata adottata il 20 di-

cembre 1985 (come è stato indicato nella comunicazione della GU C 347 del 31.12.1985) e che si tratta quindi di un semplice errore materiale nella copia trasmessa alla ricorrente, che non incide sulla sostanza dell'atto. Nella fattispecie questo errore non avrebbe peraltro potuto provocare alcuna difficoltà alla ricorrente, dato che i termini d'impugnazione cominciano a decorrere non dalla data alla quale è stata adottata la decisione, ma dalla data alla quale la decisione è stata comunicata al destinatario, vale a dire nella fattispecie dall'8 gennaio 1986. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che la decisione n. 2760/85 è stata citata nella decisione litigiosa unicamente in quanto costituiva l'ultima modifica della decisione generale di base n. 234/84/CECA alla quale si richiama la decisione impugnata.

Per quel che riguarda la motivazione della decisione impugnata, la Commissione ricorda che l'estensione dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (vedere sentenza 28 marzo 1984, Bertoli/Commissione, causa 8/83, Racc. pag. 1649). Orbene, nella fattispecie non solo la decisione è autosufficiente, ma per di più la fase preparatoria della decisione consentiva tanto alla ricorrente di comprendere i motivi della decisione quanto alla Corte di esercitare il suo sindacato. Infatti, la ricorrente non solo è in possesso della lettera del 14 febbraio 1984 con la quale venivano comunicate le quote di produzione per il primo trimestre 1984, ma anche della lettera del 27 novembre 1984 con la quale sono stati comunicati gli addebiti sotto il profilo dell'art. 36 del trattato CECA, nonché del verbale dell'audizione del 26 aprile 1985 durante la quale si è svolto un dibattito contraddittorio tra le parti. Infine, l'argomento della ricorrente relativo alla prova del superamento delle quote di produzione per il

quarto trimestre 1983 è contraddetto dal fatto che la ricorrente, per questo superamento, con la decisione del 18 giugno 1985 è stata colpita con un'ammenda che non ha contestato.

*B — Quanto al mezzo tratto dalla violazione del trattato e delle norme relative alla sua applicazione*

1. Per la *ricorrente* questo mezzo si fonda su due illeciti distinti:

a) errore di calcolo in quanto non si è tenuto conto di tutte le quote spettanti alla ricorrente nel corso del periodo considerato;

b) irrogazione abusiva dell'ammenda in relazione a reiterate irregolarità da parte della Commissione.

a) Quanto alla prima parte del mezzo, la ricorrente ricorda che la Commissione, con lettera 29 dicembre 1983 pervenuta alla ricorrente il 9 gennaio 1984, dopo aver ammesso il carattere eccezionale degli ordini per le esportazioni di prodotti speciali in Russia, attribuiva alla ricorrente la quota di produzione supplementare di 1 491 tonnellate. Orbene, anche se questa lettera aveva indicato che dette disposizioni erano valide per il quarto trimestre 1983, la ricorrente aveva pieno diritto di riportare questo quantitativo sul primo trimestre 1984, poiché l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale questa lettera « è giunta alla fine del trimestre cui si riferisce » sarebbe erronea. Del pari sarebbe priva di valore l'affermazione della Commissione nella decisione in questione secondo la quale dette 1 491 tonnellate sarebbero servite « a giustificare delle quantità già prodotte dalla Sisma nel corso del quarto trimestre 1983 »; non vi sarebbe infatti alcuna traccia di questa operazione nella decisione

di ammenda del 18 giugno 1985. Di conseguenza, queste 1 491 tonnellate dovrebbero computarsi nel primo trimestre 1984. Inoltre se la Commissione, alla fine del dicembre 1983, aveva ritenuto che i profilati destinati all'URSS fossero prodotti speciali che potevano far conferire un diritto a quote supplementari, sarebbe incomprensibile che questo criterio non valga più ora e quindi che la Commissione non abbia accolto la domanda della ricorrente del 19 marzo 1984 mirante ad ottenere la conferma che un ordine di 1 428 tonnellate di profilati speciali da prodursi e da spedirsi nel corso del primo trimestre 1984 a destinazione del mercato sovietico non doveva considerarsi soggetta al regime delle quote. Infine, anche se la Corte dovesse accogliere il punto di vista della Commissione per quel che riguarda l'inclusione di detti profilati speciali nel regime delle quote, resterebbe comunque l'obbligo di concedere una quota supplementare, come è stato riconosciuto nella lettera della Commissione del 22 maggio 1984, in riferimento all'art. 10, n. 2 della decisione generale n. 234/84/CECA. Orbene, sommando le 1 491 tonnellate alle 1 428 tonnellate in questione e aggiungendo il margine del 3% di tolleranza contemplato dall'art. 11, della decisione n. 234/84/CECA, si giungerebbe all'incirca alla quantità contestata. Quindi data la prassi costante della Commissione di perseguire le imprese per superamenti riguardanti i quantitativi di scarsa entità, risulta provata l'eccepta violazione.

b) Quanto alla seconda parte del mezzo, la ricorrente fa carico alla Commissione di aver adottato la decisione litigiosa in modo automatico, senza procedere ad un esame approfondito della situazione dell'impresa in questione. Inoltre, le situazioni di incertezza e le omissioni che la Commissione ammette esplicitamente nella decisione impugnata non dovrebbero servire unicamente a ridurre l'ammenda; quando, come nella specie, esse si protraggono al di là del trimestre per un tempo indeterminato determinano gli eventuali errori delle imprese alle quali compete un vero e proprio diritto a non vedersi per-

seguite. La decisione impugnata andrebbe quindi annullata.

2. a) La *Commissione* ricorda da un lato che la lettera del 29 dicembre 1983 indicava espressamente che le 1 491 tonnellate erano concesse per il quarto trimestre 1983 e, d'altra parte, che essa ha tenuto conto di detta quota supplementare nel calcolo dei superamenti per detto trimestre, il che avrebbe consentito precisamente di ridurre i superamenti nella categoria VI. Inoltre, la *Commissione* ritiene che non vi sia nulla di contraddittorio nel suo atteggiamento circa le 1 428 tonnellate destinate al mercato sovietico. Infatti, per effetto di una domanda precisa della ricorrente la *Commissione* avrebbe constatato, con lettera del 29 dicembre 1983, che le condizioni contemplate dall'art. 14, lett. c) della decisione generale n. 2177/83 sussistevano e, quindi, che una quota di produzione addizionale di 1 491 tonnellate poteva venir concessa alla ricorrente per il quarto trimestre del 1983. Al contrario le 1 428 tonnellate contemplate dalla lettera della ricorrente dell'19 marzo 1984, hanno costituito, rispetto alle quote attribuite a quest'ultima, un quantitativo troppo esiguo per poter far scattare il sistema contemplato dall'art. 14, lett. c); analogamente, l'art. 10, n. 2, della decisione n. 234/84/CECA contempla soltanto che la *Commissione* può — e non deve — attribuire quote supplementari se l'impresa soddisfa determinate condizioni ed il carattere specifico dei prodotti in questione non è una caratteristica che può esimerla dall'applicazione di qualsiasi norma comunitaria come avrebbe sostenuto la ricorrente nella sua lettera del 19 marzo 1984. Infine, la *Commissione* ricorda che la ricorrente in questa lettera aveva indicato che la fornitura dei prodotti era contemplata per il secondo trimestre 1984. Orbene, in queste circostanze, l'ordine in questione non potrebbe avere alcuna influenza sulla quota della ricorrente per il primo trimestre 1984, il che controbatterebbe del pari l'argomento della ricor-

rente secondo il quale, se si computassero nel primo trimestre 1984 le 1 428 e le 1 491 tonnellate si giungerebbe praticamente a compensare il superamento del primo trimestre del 1984 che costituisce l'oggetto della controversia.

b) Infine, la *Commissione* respinge la seconda parte del mezzo della ricorrente. Infatti, quello che la ricorrente definisce come tendenza all'automatismo null'altro sarebbe che la formulazione normale e reiterata di tutte le decisioni di sanzione. In realtà, nella fattispecie, la ricorrente avrebbe fruito di un miglior trattamento rispetto a quello cui aveva diritto, giacché la motivazione della decisione implicava un comma che le assegna per una seconda volta, cioè per due trimestri consecutivi, una riduzione del tasso d'ammenda in ragione di una sola ed unica omissione della *Commissione*.

### C — *Sull'esistenza di circostanze eccezionali*

1. A giudizio della *ricorrente*, nell'ipotesi in cui gli addebiti esposti finora non si risolvesero nell'annullamento della decisione impugnata, li si dovrà prendere in considerazione in quanto elementi che dimostrano l'esistenza di circostanze eccezionali, vale a dire tali da giustificare una semplice ammenda simbolica.

A questo proposito la ricorrente ricorda peraltro i risultati deludenti che essa subisce da anni. Inoltre, durante tutto il 1983, la ricorrente non avrebbe potuto utilizzare più di 8 000 tonnellate delle quote di produzione che le sono state assegnate nel complesso. Orbene l'equità pretenderebbe che, prima di gravare un'impresa con gravi sanzioni per presunti superamenti, si tenga conto delle



conseguenze che il comportamento dell'impresa ha avuto sul sistema in generale, tanto più che la Commissione stessa avrebbe manifestato incertezze e contraddizioni nella chiusura dei bilanci trimestrali.

2. La *Commissione* si limita a constatare che, se circostanze eccezionali esistono real-

mente, se ne può tenere conto nella fase di pagamento dell'ammenda, a condizione che la ricorrente faccia una domanda in questo senso alla Commissione.

O. Due  
giudice relatore